

**CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA
DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

SOMMARIO

1	Premesse.....	1
1.1	La Società	1
1.2	Il quadro normativo	2
2	Principi	4
3	Destinatari.....	4
4	Finalità	4
5	I diritti fondamentali	6
6	Condotte rilevanti	6
7	Comportamenti vietati	7
7.1	Divieto di abuso psicologico	7
7.2	Divieto di abuso fisico	7
7.3	Divieto di molestia sessuale	8
7.4	Divieto di abuso sessuale	8
7.5	Divieto di negligenza e di incuria.....	8
7.6	Divieto di abuso di matrice religiosa	8
7.7	Divieto di bullismo e cyberbullismo	8
7.8	Divieto di comportamenti discriminatori	8
8	Doveri ed obblighi	9
8.1	Obblighi generali	9
8.2	Doveri ed obblighi dei tesserati/e	10
8.3	Doveri ed obblighi dei dirigenti e dei tecnici.....	10
8.4	Diritti, doveri ed obblighi degli atleti.....	11
8.5	Obblighi a carico dei genitori degli atleti, tesserati e Utenti	12
9	Procedure di selezione degli Operatori Sportivi	12
10	Incompatibilità e conflitti di interesse	12
11	Nomina del Responsabile Safeguarding	12
12	Segnalazioni	13
13	Obblighi informativi e formativi.....	13
14	Conservazione della documentazione e privacy.....	13
14.1	Sanzioni disciplinari irrogabili da Tech ad atleti, tesserati e Utenti.	14
14.2	Sanzioni verso i collaboratori retribuiti	16
14.3	Sanzioni verso i volontari	17
15	Diffusione e pubblicizzazione delle politiche di <i>safeguarding</i> e la trasmissione delle informazioni... ..	17
16	Entrata in vigore e modifiche	18

1 Premesse

1.1 La Società

La SSD TECH SRL (d’ora in poi “Tech” o anche “Società Sportiva”), è una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza fini di lucro che ha per oggetto sociale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Tech è attualmente affiliata all’Ente di Promozione Sportiva ASC.

La società sportiva si conforma alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. e del C.I.P. nonché agli statuti e ai regolamenti dell’Ente di Promozione Sportiva ASC cui è affiliata e delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Disciplina Sportiva Associata a cui eventualmente si affilierà.

1.2 Il quadro normativo

L'articolo 16 del Decreto Legislativo n° 39 del 28/02/2021 (rubricato "Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport") prevede le misure previste dal Legislatore, per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età, anche in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2023, n. 36 e alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Tale norma dispone:

- che le Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite, sentito il parere del C.O.N.I. e del C.I.P., redigano apposite Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- che le Società e le Associazioni Sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, adottino, sulla base delle Linee Guida appositi Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

In attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo 16 del Decreto Legislativo n° 39/2021, il C.O.N.I.:

- con la delibera della Giunta Nazionale n.255 del 25 luglio 2023 ha istituito l'Osservatorio Permanente del C.O.N.I. per le Politiche di Safeguarding e posto in essere il Modello di Regolamento per la prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati;
- ha emanato, tramite l'osservatorio Permanente per le Politiche di Safeguarding i Principi Fondamentali per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Abuso, Violenza e Discriminazione riportanti disposizioni in materia alle quali devono uniformarsi le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, nonché le associazioni e le società sportive a questi affiliate e i loro tesserati.

Ai sensi dell'art. 33 sesto comma del Decreto Legislativo n. 36/2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

La Giunta Nazionale del C.O.N.I., con la già citata delibera n° 255 del 25/07/2023, ha disposto (al punto sub "3" di tale deliberazione) che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite entro il 31/08/2023 introducano la seguente disposizione: *"le associazioni e le società sportive affiliate devono nominare entro IL 1° LUGLIO 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. 36/2021."*

Con la successiva delibera della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n° 159 del 28/06/2024, il termine per la nomina del Responsabile è stato prorogato al 31/12/2024.

L'ASC, Ente di Promozione Sportiva cui la società sportiva, è affiliata hanno emanato le linee guida dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Secondo il disposto dell'art. 16 secondo comma ultimo periodo del D.Lgs. n. 39/2021 il presente documento viene predisposto sulla base delle Linee Guida previste dalla ASC.

Il presente documento:

- si applica a chiunque partecipi, indipendente dalla disciplina sportiva praticata, con qualsiasi funzione o titolo all'attività di Tech ovvero acceda agli impianti di Tech;

- ha validità quadriennale dalla data di approvazione e sarà aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Abuso, Violenza e Discriminazione, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del C.O.N.I. per le Politiche di Safeguarding;
- ha l'obiettivo, secondo quanto previsto dalle Linee Guida, di (a) prevedere misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche, (b) prevenire e contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, (c) garantire e tutelare i Diritti fondamentali dei tesserati quali il diritto alla salute e al benessere psico-fisico (valore prevalente anche rispetto al risultato sportivo), l'essere trattati con rispetto e dignità, e tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva, prevedere che i Diritti fondamentali siano rispettati da chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva ed (d), in generale, promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica, psicologica e morale di tutti i tesserati.

Al fine di darne massima diffusione e conoscenza, il presente documento:

- viene pubblicato sulla homepage del sito di Tech ed affissa presso gli impianti;
- viene comunicato alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva cui Tech è affiliata, ai rispettivi Responsabili Safeguarding per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il presente Documento è quindi stato redatto sulla base di quanto previsto:

- dal D.Lgs. 39 del 28.2.2021 e dal D. Lgs. 36 del 28.2.2021;
- dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati ("Regolamento contro la violenza di genere nello sport") adottato dalla ASC;
- dalle Linee Guida adottate dalla ASC;
- dalle delibere adottate dal C.O.N.I. (e segnatamente: dai principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenze e discriminazione adottati dal C.O.N.I. in data 16.12.2021, dalla delibera della Giunta Nazionale n.255 del 25 luglio 2023, dai Principi Fondamentali per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Abuso, Violenza e Discriminazione emanati dall'osservatorio Permanente per le Politiche di Safeguarding;
- dal regolamento di Giustizia della ASC.

La società sportiva quale affiliata ASC, pertanto emana il presente Codice di Condotta in conformità ai contenuti minimi previsti dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, emanato da ASC con delibera 57 del 28/08/2023, nonché in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023.

Il presente Codice di Condotta è volto al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza e contiene obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate alla tutela dei minori ed alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

A tal riguardo, si premette che Tech:

- riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale e aderisce ai principi del *Fair Play*, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri;
- ripudia ogni forma di abuso, discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi comportamento possa arrecare danno allo sport e alle persone;
- si impegna a garantire un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo per tutti gli atleti, i tesserati e gli

Utenti, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili.

Il presente codice di condotta stabilisce le aspettative e le responsabilità per tutti coloro che sono coinvolti nelle attività di Tech.

Scopo del Codice di Condotta è la tutela dei minori e la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

2 Principi

La società sportiva riconosce e promuove i diritti fondamentali dei tesserati. Per “Diritti Fondamentali dei Tesserati” devono intendersi il diritto alla salute, il diritto al benessere psico-fisico nonché il diritto ad essere trattati con rispetto e dignità, ad essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

La società sportiva si impegna a promuovere e garantire un ambiente sicuro ed inclusivo.

3 Destinatari

Le disposizioni previste nel presente documento si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsivoglia titolo, attività presso Tech (di seguito indicati come “Destinatari”) ed in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a Tech come soggetto giuridico affiliato a F.S.N., E.P.S. e D.S.A.;
- ai tesserati e alle tesserate di Tech;
- agli atleti e alle atlete di Tech, ivi compresi gli atleti e alle atlete delle squadre agonistiche di Tech;
- a tutti gli iscritti ai corsi di Tech;
- in generale agli Utenti che frequentano gli impianti di Tech;
- a tutti coloro che svolgono, a qualsivoglia titolo, attività sportive presso Tech e in generale a chiunque, a qualsiasi titolo, frequenti gli impianti di Tech;
- ai soci di Tech, quand’anche, per qualsiasi ragione, non tesserati;
- agli insegnanti, tecnici, allenatori, animatori e dirigenti sportivi di Tech;
- ai lavoratori, ai dipendenti e/o collaboratori a vario titolo di Tech;
- a chiunque, a qualsiasi titolo, operi in nome e per conto di Tech.

Ogni destinatario è tenuto, singolarmente e collettivamente, ad adempiere agli obblighi, ai doveri del presente Codice di Condotta e a perseguire proattivamente gli obiettivi e le enunciazioni di principio ivi contenuti.

Particolare attenzione nel rispetto del presente Codice di condotta deve essere prestata da lavoratori, istruttori, tecnici, dirigenti, collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica, atteso che tali soggetti sono responsabili della crescita dei giovani atleti nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti.

Tutti i destinatari sopra indicati, in particolare coloro che hanno un contatto diretto con atleti, tesserati e Utenti minorenni, sono obbligati a rispettare il Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata al Responsabile Safeguarding.

Il presente Codice di condotta si applica a tutti i Destinatari, nonché a chiunque partecipi con qualsiasi funzione all’attività, ivi inclusi i volontari, i lavoratori sportivi, i tecnici, i dirigenti ed i Soci.

Tutti, nell’ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei principi di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale ed equità evitando comportamenti atti a incidere negativamente sui rapporti interni che devono essere improntati all’osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.

4 Finalità

Obiettivo di Tech è quello di tutelare il diritto fondamentale degli Utenti, dei Soci, dei Tesserati e di chiunque fruisca delle attività sportive di Tech, i quali devono essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere

tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Tech e i destinatari si impegnano a:

- rispettare la dignità e l'integrità di tutte le persone coinvolte nelle attività di Tech, senza discriminazioni di alcun genere;
- trattare tutti con cortesia, gentilezza e rispetto, evitando linguaggio offensivo, comportamenti intimidatori o abusivi;
- creare attività tese a promuovere l'inclusione attraverso lo sport;
- garantire a tutti i soggetti che operano in Tech di avere ben chiari i concetti di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- mettere al primo posto la sicurezza e il benessere di tutti gli atleti, tesserati e Utenti, specie se minori, adottando misure appropriate per prevenire abusi, molestie o qualsiasi forma di danno;
- rispettare i diritti e le opinioni degli altri, fornendo un ambiente in cui ci si senta liberi di esprimere preoccupazioni o segnalare comportamenti inappropriati;
- operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente e a uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;
- diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair Play che il successo agonistico;
- perseguire lo sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
- perseguire l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
- incentivare la partecipazione delle famiglie alla attività degli allievi minori, con rispetto reciproco ed educazione alle regole del fair play e nell'ambito di una corresponsabilità e collaborazione tra genitori, atleti, tecnici e personale di supporto;
- perseguire e sensibilizzare sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
- tenere comportamenti professionali ed appropriati ed inoltre, in tutte le interazioni con atleti, tesserati e Utenti, evitare qualsiasi forma di contatto fisico inappropriato.
- garantire che tutti i comportamenti inappropriati siano tempestivamente interrotti e che si propenda immediatamente verso comportamenti trasparenti e rispettosi.

È vietata – ed è proattivamente osteggiata – ogni forma di abuso, violenza e discriminazione e in particolare: a) l'abuso psicologico; b) l'abuso fisico; c) la molestia sessuale; d) l'abuso sessuale; e) la negligenza; f) l'incuria; g) l'abuso di matrice religiosa; h) il bullismo, il cyberbullismo; i) i comportamenti discriminatori.

Il presente Codice di Condotta persegue i seguenti obiettivi, che costituiscono un obbligo per tutti i Destinatari:

- la promozione e la tutela dei diritti fondamentali atleti, tesserati e Utenti;
- l'attuazione degli obiettivi perseguiti dalle Linee Guida delle F.S.N., degli E.P.S. e delle D.S.A. cui Tech è affiliata;
- la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti;
- la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti gli atleti, tesserati e Utenti, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva;
- la consapevolezza di atleti, tesserati e Utenti in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

- l’individuazione e l’attuazione da parte dei Destinatari di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding (tutela), anche in conformità con le raccomandazioni dell’Ufficio della Tutela delle F.S.N., degli E.P.S. e delle D.S.A. cui Tech è affiliata, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di atleti, tesserati e Utenti minori;
- la prevenzione e la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- l’informazione di atleti, tesserati e Utenti, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- la partecipazione dei Destinatari e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla Federazione nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate;
- il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding.

5 I diritti fondamentali

A tutti gli atleti, tesserati e Utenti sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- essere trattati con rispetto e dignità,
- essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- la salute e il benessere psico-fisico sono garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, alle attività di Tech, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti di atleti, tesserati e Utenti.

Tutti i dipendenti e collaboratori di Tech (ivi compresi allenatori e tecnici), i dirigenti, i soci, tutti gli atleti, tesserati e Utenti e in generale tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere il presente Documento, il Modello di Organizzazione e Controllo di Tech e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie delle F.S.N., E.P.S. e D.S.A. cui aderisce Tech. A tal fine, il presente Documento, il Modello di Organizzazione e Controllo di Tech e tutti i relativi atti normativi delle F.S.N., E.P.S. e D.S.A. cui aderisce Tech sono pubblicati sul sito internet di Tech e affissi presso gli impianti di Tech; inoltre, il presente documento è consegnato a tutti i Destinatari.

Tutti gli atleti, tesserati e Utenti e in generale tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell’ambito di ogni attività sportiva, competizioni, allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e, in generale, nei rapporti con gli altri atleti, tesserati e Utenti, i dirigenti, gli allenatori e staff tecnico della propria e delle altre Associazioni o Società Sportive.

6 Condotte rilevanti

Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione le seguenti condotte, così come riportato nel Regolamento e nelle Linee Guida ASC:

- a) “abuso psicologico”: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- b) “abuso fisico”: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o

arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c) "molestia sessuale": qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) "abuso sessuale": qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) "negligenza": il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) "incuria": la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) "abuso di matrice religiosa": l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) "bullismo, cyberbullismo": qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) "comportamenti discriminatori": qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

I Comportamenti Rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

7 Comportamenti vietati

Sono assolutamente vietati condotte o comportamenti anche omissivi che possano integrare a) l'abuso psicologico; b) l'abuso fisico; c) la molestia sessuale; d) l'abuso sessuale; e) la negligenza; f) l'incuria; g) l'abuso di matrice religiosa; h) il bullismo, il cyberbullismo; i) i comportamenti discriminatori

7.1 Divieto di abuso psicologico

È vietato qualsiasi abuso psicologico, inteso come qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

7.2 Divieto di abuso fisico

È vietato qualsiasi abuso fisico, inteso come qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita.

Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.

7.3 Divieto di molestia sessuale

È vietata qualsiasi molestia sessuale, intesa come qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo.

Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.

7.4 Divieto di abuso sessuale

È vietato qualsiasi abuso sessuale, inteso come qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriata o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.

7.5 Divieto di negligenza e di incuria

È vietata qualsiasi negligenza, intesa come qualsiasi mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.

È vietata qualsiasi incuria, intesa come qualsiasi mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.

7.6 Divieto di abuso di matrice religiosa

È vietato qualsiasi abuso di matrice religiosa, inteso come qualsiasi impedimento, condizionamento o limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

7.7 Divieto di bullismo e cyberbullismo

È vietato qualsiasi bullismo e cyberbullismo, intesi come qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

7.8 Divieto di comportamenti discriminatori

È vietato qualsiasi comportamento discriminatorio, inteso come qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

8 Doveri ed obblighi

8.1 Obblighi generali

Tutti i Destinatari devono rispettare i seguenti obblighi e doveri:

- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti gli atleti, tesserati e Utenti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione; all'allenatore si richiede in particolare un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti di atleti, tesserati e Utenti;
- incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, e lo spirito di collaborazione;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività;
- non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
- sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
- considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i tesserati al di sopra ogni altra cosa;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di atleti, tesserati e Utenti;
- non umiliare o sminuire di atleti, tesserati e Utenti o i loro sforzi durante una gara o una sessione di prove;
- non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con tesserati di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- non avere relazioni con minorenni che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
- garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità dei tesserati, in particolare degli allievi minorenni;
- lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni tesserato;
- non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- intessere relazioni proficue con i genitori dei tesserati minorenni al fine di fare squadra per la crescita e la loro tutela;
- accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;
- garantire che la salute, la sicurezza e il benessere di atleti, tesserati e Utenti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo tecnico-sportivo o qualsiasi altra considerazione;
- organizzare il lavoro, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;

- evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;
- garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro tesserato, adulto);
- evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
- non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore;
- non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
- non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
- segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere dei tesserati rivolgendosi al Responsabile;
- consultare il Responsabile in caso di dubbi sulla partecipazione di atleti, tesserati e Utenti ed in caso di necessità per favorire l'inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale
- rispettare il presente Documento.

8.2 Doveri ed obblighi dei tesserati/e

Tutti i tesserati sono tenuti a:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

8.3 Doveri ed obblighi dei dirigenti e dei tecnici

Dirigenti e tecnici sono tenuti a:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;

- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

8.4 Diritti, doveri ed obblighi degli atleti

A carico degli atleti sono stabiliti i seguenti diritti, doveri ed obblighi:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti diffamanti a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile Safeguarding nominato dalla società sportiva;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

8.5 Obblighi a carico dei genitori degli atleti, tesserati e Utenti

Tutti i genitori degli atleti, tesserati e Utenti devono rispettare i seguenti obblighi e doveri:

- non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione del proprio figlio alla pratica sportiva sana, supportandolo nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
- instaurare un rapporto equilibrato con lo staff tecnico o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri atleti, tesserati e Utenti e degli altri accompagnatori;
- incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia verso il proprio figlio, sia verso gli avversari, sia verso gli atleti della propria squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie;
- rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente, evitando di interferire sulla conduzione arbitrale della partita, anche in caso di autoarbitraggio;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata senza essersi accertati del consenso di tutte le persone ivi riprese;
- segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano sé, il proprio figlio o altri a pericolo o pregiudizio.

9 Procedure di selezione degli Operatori Sportivi

Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi, al fine di garantire che siano idonei a operare nell'ambito delle attività con i Tesserati, l'organo direttivo della società sportiva **SSD TECH SRL** procederà:

1. ad un colloquio preliminare con il candidato in merito alle tematiche di safeguarding, alla presenza anche del Responsabile per le politiche di safeguarding del sodalizio;
2. alla verifica presso gli uffici federali della sussistenza di precedenti disciplinari, a carico del candidato, nelle ipotesi previste dal presente codice e dalla normativa in materia di politiche di safeguarding;
3. all'acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali del candidato.

10 Incompatibilità e conflitti di interesse

Gli operatori della società sportiva in possesso di contratto sportivo direttamente coinvolti nell'attività con i tesserati sono incompatibili con la funzione di responsabile per le politiche di safeguarding nella struttura sportiva

11 Nomina del Responsabile Safeguarding

Ai fini della realizzazione delle finalità di prevenzione e contrasto ad ogni forma di abuso, violenza e discriminazione la società sportiva si impegna a nominare entro i termini di legge un Responsabile delle politiche di c.d. Safeguarding della società sportiva.

Il Responsabile è stato scelto in quanto soggetto indipendente, terzo ed imparziale.

Ad esito della nomina la società sportiva si impegna a darne comunicazione ai tesserati a mezzo pubblicazione sul proprio sito internet / social network / invio e-mail ecc: www.torino.techfitness.vip

12 Segnalazioni

Ogni abuso, violenza e discriminazione, anche potenziali, nonché ogni violazione del presente Codice di Condotta, deve essere segnalata al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dalla Società Sportiva tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo mail responsabile.tutela@techfitness.it. La password di accesso a tale indirizzo mail sarà in possesso esclusivo del Responsabile Safeguarding.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Safeguarding Office ASC per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie all'indirizzo mail safeguarding@ascsport.it

In caso di gravi comportamenti lesivi la Società Sportiva deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

Il Responsabile gestirà la segnalazione secondo quanto previsto dall' articolo 13 del Modello di Organizzazione e controllo adottato da Tech ed è in ogni caso tenuto ad informare, a seconda dei casi:

- l'Ufficio di Tutela di ASC o delle F.S.N., dell'E.P.S. o dalla D.S.A. cui Tech si affilierà;
- la Procura Nazionale presso ASC;
- la Procura della Repubblica o ai soggetti abilitati a ricevere denunce, querele, esposti, nei casi di fattispecie di reato;
- l'Amministratore Delegato di Tehc.

In merito alle segnalazioni, si richiama integralmente quanto disciplinato dal Modello di Organizzazione e controllo adottato da Tech.

13 Obblighi informativi e formativi

La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

Il presente codice di condotta, e ogni eventuale aggiornamento, devono essere pubblicati sul sito internet della Società o altro canale telematico, se nella sua disponibilità, affisso presso la sede della stessa e portato a conoscenza di tutti i tesserati e i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

Annualmente tutti i soggetti coinvolti dovranno frequentare dei corsi di formazione specifica in materia di prevenzione e contrasto ad ogni forma di abuso, violenza e discriminazione

14 Conservazione della documentazione e privacy

A tutti i tesserati ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

La Società, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati,

fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

Art. 13 – Tutele e sanzioni disciplinari endo-associative

I soggetti che pongano in essere i comportamenti riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 6 e 7 del presente codice saranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell'ambito del medesimo sodalizio, ai sensi delle norme dello statuto e del Modello Organizzativo e codice condotta approvato dalla società sportiva.

Ove la prosecuzione dell'attività possa arrecare pregiudizio ai Tesserati, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive in attesa della definizione del procedimento endosocietario.

Dell'avvio del procedimento di cui al comma 1 nonché dell'esito dello stesso dovrà essere data tempestiva notizia al Responsabile per le politiche di safeguarding del sodalizio e al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso l'organismo sportivo di riferimento.

I componenti degli organi e degli uffici coinvolti nell'espletamento delle procedure di cui al presente articolo assumono l'onere di riservatezza.

Restano salve le azioni e i provvedimenti del Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso l'organismo sportivo di riferimento, della Procura dell'ente sportivo e degli Organi di Giustizia competenti.

Per completezza, si precisa ulteriormente che sono sanzionabili le seguenti condotte:

- violazione dei divieti di cui al precedente articolo 7 e quindi condotte integranti: a) l'abuso psicologico; b) l'abuso fisico; c) la molestia sessuale; d) l'abuso sessuale; e) la negligenza; f) l'incuria; g) l'abuso di matrice religiosa; h) il bullismo, il cyberbullismo; i) i comportamenti discriminatori;
- violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 8;
- condotte anche omissive integranti i comportamenti rilevanti sopra indicati (e quindi ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e in particolare: l'abuso psicologico; l'abuso fisico; la molestia sessuale; l'abuso sessuale; la negligenza; l'incuria; l'abuso di matrice religiosa; il bullismo, il cyberbullismo; i comportamenti discriminatori);
- violazioni del Modello di Organizzazione e Controllo o del presente Documento;
- violazioni dell'Ordinamento sportivo;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Controllo o del presente Documento;
- violazione dolosa delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Controllo o del presente Documento, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e Tech in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti di Tech;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei Destinatari;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

14.1 Sanzioni disciplinari irrogabili da Tech ad atleti, tesserati e Utenti.

A carico di atleti, tesserati e Utenti sono irrogabili le seguenti sanzioni:

- ammonizione e richiamo verbale;

- sospensione temporanea;
- esclusione.

Le sanzioni vengono irrogate all’esito della Relazione del Responsabile o, in via d’urgenza, anche nel corso dell’attività istruttoria.

L’ammonizione e il richiamo verbale viene irrogata ad atleti, tesserati e Utenti che abbiano commesso violazioni del presente Documento e/o comportamenti rilevanti, a condizione che il fatto sia di lieve entità e che non abbia arrecato danni o lesioni personali al soggetto leso.

La sospensione temporanea è un provvedimento sanzionatorio a carico di atleti, tesserati e Utenti, che viene adottato da Tech al verificarsi di condotte in violazione del presente Documento, di gravità tali da non consentire, per un periodo limitato l’accesso di atleti, tesserati e Utenti agli impianti di Tech e/o alla fruizione delle attività sportive di Tech.

La sospensione ha effetto immediato dalla comunicazione, ha durata per il tempo previsto nel provvedimento e cessa con il decorrere del periodo di sospensione; durante il periodo di sospensione temporanea, il soggetto sanzionato non può accedere agli impianti di Tech e/o alla fruizione delle attività sportive di Tech; decorso il periodo della sospensione temporanea il soggetto sanzionato torna a pieno titolo a poter accedere agli impianti di Tech e/o alla fruizione delle attività sportive di Tech.

Oltre a quanto previsto dall’art. 21 delle Generali di Contratto di Tech, la sospensione temporanea viene irrogata nei seguenti casi

Condotta	Periodo di sospensione
violazioni del presente Documento e/o comportamenti rilevanti, che abbiano arrecato al soggetto leso danni di lieve entità e comunque che non abbiano arrecato lesioni personali al soggetto leso	da 5 a 20 giorni
mero concorso con autori di violazioni del presente Documento e/o di comportamenti rilevanti, nel caso in cui: (a) tale concorso non sia concretizzato in una condotta attiva verso il soggetto leso e (b) il soggetto leso non abbia subito lesioni personali	da 5 a 10 giorni
sanzioni temporanee (fino a tre mesi) irrogate dalla F.S.N., D.S.A. e/o dall’E.P.S. cui Tech è affiliata	periodo pari alla sanzioni temporanee irrogate dalla F.S.N., D.S.A. e/o dall’E.P.S. cui Tech è affiliata
effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate	20 giorni
recidiva annuale nel provvedimento di ammonizione e il richiamo verbale	da 10 a 20 giorni
omissione di aiuto e/o soccorso al soggetto vittima di comportamenti rilevanti	massimo di 5 giorni

L’Esclusione è il provvedimento sanzionatorio che viene adottato da Tech a carico di atleti, tesserati e Utenti al verificarsi di condotte in grave violazione del presente Documento.

L’Esclusione comporta la risoluzione di ogni rapporto in essere tra Tech e il soggetto escluso, sia sportivo che contrattuale.

L’Esclusione ha effetto immediato dalla comunicazione, e da tale comunicazione il soggetto escluso non può accedere agli impianti di Tech e/o alla fruizione delle attività sportive di Tech.

L’Esclusione viene irrogata nei seguenti casi

- violazioni del presente Documento e/o comportamenti rilevanti, che abbiano arrecato al soggetto leso danni non di lieve entità o lesioni personali;
- concorso in violazioni del presente Documento e/o comportamenti rilevanti, che abbiano arrecato al soggetto leso danni non di lieve entità o lesioni personali;
- recidiva, anche generica, nel corso dell’anno di una condotta che ha comportato il provvedimento di sospensione come indicato al precedente paragrafo;

- sommatorie di provvedimenti di sospensione indicati al precedente paragrafo, anche non annuali, superiori a trenta giorni;
- sanzioni irrogate dalla F.S.N., dall’E.P.S. o dalla D.S.A. cui Tech è affiliata consistenti in: squalifica; ritiro della tessera atleta; sospensione superiore a tre mesi; inibizione perpetua a ricoprire cariche federali; radiazione.

In caso di sospensione e/o di esclusione il soggetto sanzionato non ha diritto alla restituzione della Quota e/o di parte di essa.

I provvedimenti di Sospensione e/o di esclusione non escludono l’obbligo al risarcimento dei danni in capo al soggetto sanzionato.

14.2 Sanzioni verso i collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della **Società Sportiva**, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa fino all’importo pari a quattro ore, il collaboratore risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente Documento con comportamenti quali:
 - 3.1. l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
 - 3.2. l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del presente Documento;
 - 3.3. la violazione delle misure adottate da Tech volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante;
 - 3.4. la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente Documento, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive).
4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico (per un periodo non superiore a 4 giorni) il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa e/o che attui una delle seguenti condotte:
 - 4.1. arrechi danno, o crei situazioni di potenziale pericolo a Tech violando le procedure interne previste dal presente Documento, adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Documento;
 - 4.2. effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del presente Documento;
 - 4.3. violi le misure adottate da Tech volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.
5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto il collaboratore che:
 - 5.1. eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti agli

articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale , ovvero che abbia violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero sia stato condannato in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale;

- 5.2. violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- 5.3. adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni presente Documento e che sia diretto al compimento di un comportamento rilevante;
- 5.4. adotti un comportamento che determini l'applicazione a carico di Tech di una procedura disciplinare presso gli organi delle F.S.N., degli E.P.S. o dalle D.S.A. cui Tech è affiliata o di una procedura giudiziaria

14.3 Sanzioni verso i volontari

Nei confronti dei volontari della **Società Sportiva**, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della **Società Sportiva**, radiazione dello stesso.

Ai fini dei precedenti punti si rimanda alla sezione precedente "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti" ai punti 1 – 2 – 3 - 4 e 5

15 Diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni

Tech adotta gli obblighi previsti dalle Linee Guida per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni prevedendo che:

- il presente Documento, unitamente al nominativo e ai contatti del Responsabile siano affissi presso gli Impianti e pubblicati nella *homepage* di Tech;
- presso gli Impianti sia data notizia dell'adozione del presente Documento e dei relativi aggiornamenti;
- sia data immediata comunicazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e all'Ufficio per la Tutela dell'adozione del presente Documento e dei relativi aggiornamenti;
- al momento del tesseramento, il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, venga data informativa del presente Documento, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- venga data immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni all'Ufficio per la Tutela nonché all'Ufficio del Procuratore federale;
- siano adottate adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- siano adottate adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- sono adottate adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- viene data un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;

- sono adottate adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalle F.S.N. ed E.P.S. cui Tech è affiliata

A tal riguardo, Tech adotta e dà opportuna informazione (anche tramite pubblicazione nella home page del sito, affissione presso gli impianti, attività formative, comunicazioni mail e newsletter) di adottate misure volte a

- effettuare attività preventive e periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i Principi Fondamentali e le Linee Guida, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
- contrastare i fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni, nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
- definire le responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
- specificare delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
- raggiungere gli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione, nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
- garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
- garantire la trasmissione delle informazioni al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, all'Ufficio per la Tutela nonché all'Ufficio del Procuratore federale;
- garantire il coordinamento con l'Ufficio per la Tutela nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
- effettuare valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dal Destinatario, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine di risolvere le criticità riscontrate.

A tal riguardo e al fine di dare efficace attuazione al presente Documento, Tech intende assicurare una corretta e completa divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura, comunicando i contenuti e dei principi del presente Documento ai propri atleti, tesserati e Utenti, ai propri lavoratori, dipendenti e collaboratori, nonché ai soggetti che, pur non rivestendo tali ruoli formali, operano anche occasionalmente con Tech.

Si precisa che quanto previsto dal presente Documento dovrà essere rispettato da chiunque frequenti – a qualsiasi titolo – gli impianti di Tech.

In caso di innovazioni normative o modifiche parziali o sostanziali del presente Documento, Tech provvederà a porre in essere le iniziative dirette a far conoscere e diffondere con tempestività i nuovi contenuti a tutti i destinatari.

16 Entrata in vigore e modifiche

Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della ASC.

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.

Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Torino, 29/8/2024

SSD TECH SRL
L'amministratore Delegato
Taraschi Pier Paolo